Ordinanza della Cassazione. Ricorso dell'amministratore di condomini inammissibile

# Lo stato di morosità è blindato

### È un atto di diffamazione rendere il fatto noto a terzi

di Federico Unnia

ostituisce un atto di diffamazione rendere noto a terzi lo stato di morosità in cui versa un condomino. Infatti, l'amministratore di un condominio deve sempre tutelare la privacy dei condòmini con riferimento ai dati sensibili, quali l'ina-dempimento al pagamento delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza numero 22184 del 5 settembre scorso (presidente G. Travaglino, relatore E. Scoditti) con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un amministratore di condominio e dal suo legale nei confronti della sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili in solido e li aveva condannati al pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti di un condomino (una persona giuridica). Il caso riguardava l'invio, da parte del difensore dell'amministratore del condominio, ben inteso con la sua approvazione, di una serie di lettere indirizzate a diversi enti nelle quali si dava comunicazione che

il condomino era inadem-piente al pagamento delle spese condominiali. Per la Corte d'appello – pur se avente un contenuto corrispondente al vero, era però illecita per il contenuto dif-famatorio. Inoltre violava il diritto alla riservatezza, ai danni del condomino, in quanto «lo raffigurava come un soggetto inadempiente alle suddette obbligazioni pecuniarie, notizia lesiva del suo grado di affidabilità commerciale». Nella sua decisione, con la quale ha confermato la valutazione che era stata espressa dai giudici d'Appello. La Cassazione ha condiviso la motivazione della Corte, specificatamente nella parte in cui ha affermato «l'inesistenza delle scriminanti del di-ritto di libera espressione del pensiero e del diritto di esercizio del diritto di difesa, in assenza del relativo accertamento da parte del giudice del presupposto di fatto». Quanto alla libera manifestazione del pensiero, secondo i supremi giudici, non «risulta accertata che nella fattispecie vi sia stata la manifestazione di un'opinione, ma solo l'invio di missive concernenti una diffida stragiudiziale o la denuncia di circostanze di fatto».

© Riproduzione riservata——

LE (MOLTE) PERPLESSITÀ ESPRESSE DALLA SUPREMA CORTE

#### Mora e usura, tutto in discussione

A distanza di meno di un anno, la Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 26946 del 22 ottobre 2019, è tornata ad occu-parsi del tema dell'applicabilità della legge n. 108 del 7 marzo 1996 c.d. antiusura agli interessi moratori. Come ricordato, la medesima Corte, nella sentenza n. 27442 del 30 ottobre 2018, aveva già affrontato e risolto positivamente la questione, ritenendo applicabile la normativa antiusura anche agli interessi moratori. Nell'ordinanza ora resa, viceversa, la Suprema Corte esprime numerose perplessità di natura pratica ed interpretativa. In particolare, il giudice di legittimità si interroga circa il parametro da adottare per la valutazione del carattere usurario degli interessi ed evidenzia come, nel procedere alla rilevazione del tasso effettivo globale medio (il «Tegm») di cui all'art. 2 della legge 108/1996, le Autorità di settore abbiano costantemente escluso gli interessi moratori dalla base di calcolo, rilevandone il valore (tasso) medio a fini esclusivamente conoscitivi. Sulla scorta di tale premessa viene contestato l'orientamento, avallato nella citata sentenza n. 27442/2018, secondo il quale sarebbe sufficiente confrontare il tasso d'interessi moratori concordato dalle parti con il Tegm, calcolato con riferimento al tipo di contratto concluso. Ad ulteriore riprova della necessità di individuare un diverso e più efficace criterio di riferimento, nell'ordinanza 26946/2019 la Suprema Corte ha sottolineato come il sistema della legge n. 108/1996 sia improntato ad un «principio di simmetria» in virtù del quale gli elementi da porre alla base del calcolo del tasso effettivo globale concretamente applicato, e quelli da prendere in considerazione ai fini

della determinazione del tasso soglia, sono definiti allo stesso modo. Pertanto, a parere della Corte, occorre valutare «se l'evidenziato principio di simmetria consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determina-zione del tasso effettivo globale medio».

Completezza espositiva impone di rilevare che, nel medesimo solco interpretativo, si inseriscono anche varie sentenze di merito. Nella sentenza del 12 dicembre 2016, ad esempio, il Tribunale di Milano ha osservato che, contri troutate di Mitato di Osservito Che, con-frontando il tasso d'interesse moratorio con-cordato con il tasso soglia calcolato in forza del Tegm, «si giungerebbe ad una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare tra loro valo-ri disomogenei». Rileva inoltre osservare che, ri disomogenei». Rileva inoltre osservare che, con la legge n. 162/2014, è stato introdotto un tasso d'interesse legale di mora che supera, per diversi tipi di contratti commerciali, il tasso soglia individuato sulla scorta del Tegm. Pertanto, paradossalmente, l'utilizzo di tale parametro comporterebbe la nullità per usura di tassi d'interesse moratori previsti dal legislatore stesso. Le prospettate questioni interpretative si distinguono oltre che stioni interpretative si distinguono, oltre che per l'evidenziata complessità, anche per gli importanti risvolti applicativi in ambito sia civilistico che penalistico. Rendendo opportuno un esame da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Luciano Castelli, partner di LCA Studio Legale

© Riproduzione riservata

Raccomandata ritirata dopo il decimo giorno | Contestazioni del datore chiare e circoscritte

## Notifiche, all'angolo principio di scissione

DI FRANCESCO RUBERA

on si applica il principio di scissione soggettiva alla notifica perfezionatasi per compiuta giacenza della rac-comandata A/R, ritirata dopo il decimo giorno. Così l'ordinanza della Cassazio-ne 28478/2019 del 5/11. In una controversia relativa a impugnazione di avviso di accertamento la Ctr confermava la sentenza di I grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuen-te per decorrenza dei termini di impugnazione, atteso che l'atto impositivo risultava notificato da oltre 60 giorni rispetto alla data di notifica del ricorso. La notifica era avvenuta all'indirizzo del rappresentante della società ex art. 140 cpc nella sua temporanea assenza, con raccomandata a/r anch'essa non recapitata in sua assenza all'indirizzo predetto. La comunicazione di avvenuto de-posito dell'atto risultava depositata, ma l'atto non veniva ritirato nei dieci giorni. La società contesta la violazione di legge in cui è incorsa la Ctr per aver ritenuto erfezionata la notifica, al decimo giorno del deposito, senza aver verificato se in

atti vi fosse la prova dell'effettiva ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (Cad). Secondo la cassazione, il motivo è manifestamente infondato atteso che «nella notifica a mezzo posta, laddove non sia possibile la consegna da parte dell'agente postale, l'atto si perfeziona per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso di tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione decorre da tale momento, rilevando la data di ritiro del piego da parte del destinatario solo se anteriore al decimo giorno e non se successiva, come sancito dall'art 2 della legge 14 marzo 2005, n. 35». In tali fattispecie non trova applicazione il tali l'attispecte non trova applicazione il principio di scissione soggettiva espresso nella sentenza 477/2002 della Consulta secondo il quale «la notifica per posta si ha per eseguita per il notificante alla data di spedizione e per il destinatario alla data di consegna materiale dell'atto». Ricorso rigettato e inammissibilità accertata nei primi due gradi del giudizio confermata.

© Riproduzione riservata-

## Licenziamenti, rilievi dettagliati

DI FEDERICO UNNIA

a contestazione, e i fatti su cui essa poggia, per giustificare un licenziamento debbono essere circoscritte, chiare e tali da consentire l'immediata identificazione del fatto addebitato e, di conseguenza, la motivazione su cui poggia la richiesta. La Cassazione con ordinanza del 16 ottobre 2019 n. 26199 ha rigettato il ricorso presentato dal datore di lavoro nei confronti della sentenza della Corte di appello che aveva accolto la domanda presentata da un lavoratore per impugnare il licenziamento disciplinare. La Corte d'appello di Milano, riteneva generica la prima delle due contestazioni disciplinari su cui era stato deciso il cenziamento, non tale da riportare le indicazioni necessarie per individuare il fatto addebitato nella sua materialità. La seconda contestazione difettava poi di qualsivoglia riferimento alla data di acquisto dei beni mancanti che consentisse di imputare l'ammanco al lavoratore convenuto. Inoltre, il rinvenimento di generi alimentari scaduti, contestato come motivo di licenziamento era stato

giudicato sproporzionato. La Cassazione ricorda che «la specificità è integrata quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore». Gli Ermellini, hanno respinto entrambi i motivi del ricorso, sottolineando che i giudici d'appello avevano compiuto un apprezzamento di fatto, sul quale non è consentito un riesame del merito, sottolineando che «la conte-stazione disciplinare non conteneva le indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità e. comunque, dalla sentenza impugnata non risulta, alcuna violazione dei criteri del giudizio di proporzionalità, in quanto, diversamente da quanto allegato in ricorso, la Corte territoriale non ha fondato la propria valutazione sulla tenuità del danno».

© Riproduzione riservata—